



COPIA

COMUNE DI ONANO (Provincia di Viterbo)

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 21 del 27/07/2026

Oggetto: Approvazione Tariffe Tari 2026

L'anno duemilaventisei e questo dì ventisette del mese di luglio alle ore 19 in Onano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Biribicchi Pacifico - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Biribicchi Pacifico	Sindaco	s	
Giovannini Benedetta	consigliere		s
Barzi Remo	Consigliere	s	
Cannucciari Andrea	Consigliere	s	
Corretini Giovanni	Consigliere		s
Giuliani Rosella	Consigliere	s	
Pacelli Miriam	Consigliere	s	
Massella Pamela	Consigliere	s	
Ricci Eugenio	Consigliere	s	
Putano Alias Bisti Luca	Consigliere	s	
Sabatini Gaspare	Consigliere	s	

Presenti 9

Assenti 2

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Martina Mosca Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosce la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco, prima di procedere all'esame della proposta di delibera inserita all'ordine del giorno, rileva la presentazione da parte dei consiglieri di minoranza di un emendamento alla proposta di approvazione tariffe tari, con nota prot. 2497 del 23/07/2026 che si allega quale parte sostanziale alla presente;

Il Consigliere Ricci evidenzia che la minoranza ha proposto l'emendamento in discussione in quanto i comuni hanno la potestà di prevedere delle riduzioni alle tariffe. Evidenzia che le tariffe TARI risultano sperequative per i cittadini non residenti in quanto, conti alla mano, un residente paga meno di un caffè al giorno, mentre i non residenti più di 6 euro. Sottolinea, inoltre, che i cittadini residenti usufruiscono molto di più del suddetto servizio rispetto ai cittadini non residenti. Tale misura può inoltre essere utile contro lo spopolamento, agevolando la presenza dei non residenti.

Prende parola il Sindaco, rilevando che la Tariffa TARI deve coprire il 100% del costo del servizio come quantificato in base al PEF, dunque diminuire il costo ai non residenti comporterebbe un aumento della tariffa per i residenti.

Il Consigliere Ricci richiede quanti siano gli inadempienti.

Il Responsabile finanziario Dott. Francesco Pesci evidenzia che la percentuale di inadempienza è già considerata nel rendiconto e che è comunque attiva la riscossione coattiva.

Il Consigliere Ricci richiede che sia attivata la TARI puntuale ed evidenzia che è necessario individuare i soggetti inadempienti o le case vacanze sottaciute, così da poter ripianare le eventuali agevolazioni.

La minoranza evidenzia che l'eventuale rifiuto del gruppo di maggioranza di approvare l'emendamento in discussione è una questione che verrà messa a conoscenza della popolazione.

Il Sindaco evidenzia che l'emendamento fa riferimento alle agevolazioni, materia stabilita dal "Regolamento Tassa sui Rifiuti (TARI)" del Comune di Onano, rilevando che il presente regolamento non è oggetto del punto in discussione. Il regolamento contempla in modo tassativo le esclusioni e le riduzioni spettanti ai cittadini, dunque l'emendamento proposto viola direttamente il regolamento citato rendendo illegittima l'eventuale deliberazione e non risulta essere attinente con la delibera in parola avente ad oggetto la mera approvazione delle tariffe. Sottolinea che anche la proposta di prevedere l'applicazione d'ufficio ai soggetti non residenti di un numero fisso di soggetti pari ad uno (invece che due, come previsto nel suddetto regolamento) viola la previsione dell'art. 27 del regolamento. Il Sindaco rimarca che le tariffe per i soggetti non residenti risultano già agevolate rispetto alle tariffe previste per i residenti.

Rileva che un'eventuale approvazione dell'emendamento nell'ambito della presente deliberazione determinerebbe un vizio di legittimità della delibera stessa per violazione del Regolamento Comunale TARI vigente e per violazione del principio di copertura totale del costo del servizio rifiuti.

Il Sindaco conclude rilevando l'inammissibilità dell'emendamento presentato, in quanto non pertinente all'oggetto della deliberazione in discussione, sottolineando il diritto dei medesimi consiglieri di presentare emendamenti e proposte.

Il Sindaco procede all'esame e discussione del testo originario della delibera, come sotto riportato.

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visti i commi da 650 a 654 della legge 147/2013 che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai

rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Considerato che l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, così come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 dispone che «...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno ...»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Vista la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF che ha approvato l'aggiornamento quadriennale 2026-2029 del metodo tariffario rifiuti (MTR3);

Visto il Regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 20/05/2020; successivamente modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 34 del 31/07/2021 e n.36 del 23/12/2025

Vista la deliberazione del C.C. n.20 del 27/07/2026 con cui è stato validato e approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2026-2029, ammontante per l'anno 2026, al netto delle detrazioni, a complessivi € 178.915,00 di cui 91.635,00 di quota variabile e 87.280,00 di quota fissa, redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ai sensi della deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025 con la quale dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha provveduto all'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3);

Visto il prospetto redatto dall'ufficio tributi da cui risulta che con le attuali tariffe, al netto delle riduzioni applicate e della TEFA, il gettito TARI previsto è di euro 177.847,90 di cui 67.568,35 per quota fissa e euro 110.279,55 per quota variabile;

Preso atto che si rende quindi necessario provvedere ad un adeguamento delle attuali tariffe TARI 2026 relative alle utenze domestiche e non domestiche con un aumento del 29,10% per quota fissa ed una diminuzione del 16,80% per quota variabile, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio risultanti dal Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2026;

Preso atto della delibera ARERA n. 386/2023/R/rif che ha istituito due nuove voci di costo:

- UR1,a (0,10 euro/utenza): voce destinata a coprire i costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, nonché i relativi costi di gestione;

- *UR2,a (1,50 euro/utenza): voce finalizzata a coprire i costi per la gestione dei rifiuti in caso di eventi eccezionali e calamitosi;*

Preso atto della delibera ARERA 1 aprile 2025 n.133/2025/R/rif che ha istituito una nuova voce di costo:

- *UR3,a (6,00 euro/utenza): voce destinata a coprire i costi per l'applicazione del bonus rifiuti di cui all'articolo 57-bis del DL 124/2019 e del DPCM 21 gennaio 2025 n.24, pubblicato in G.U. il 13 marzo 2025*

Visto l'allegato A) rubricato "Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)", alla deliberazione di Arera n. 355/2025/R/rif modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com che "... disciplina i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel seguito anche: bonus sociale rifiuti) in condizioni economico sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del successivo d.P.C.M. 21 gennaio 2025 ...";

Ritenuto di determinare le scadenze per il versamento della TARI 2026 come segue:

1 RATA ENTRO IL 30/09/2026

2 RATA ENTRO IL 30/11/2026

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Il Sindaco propone in votazione il punto all'ordine del giorno n. 7, nel testo originario e non emendato;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 contrari (consiglieri Ricci e Sabatini)

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **di approvare** per l'anno 2026, le tariffe TARI come riportate nel prospetto che segue:

USO DOMESTICO					
Categoria	Tipo	N.Componenti	Descrizione	Quota fissa	Quota variabile
1	Domestico	1	Domestico residente	0,723	40,585
		2		0,828	94,697
		3		0,909	121,745
		4		0,971	148,792
		5		1,033	184,496
		>5		1,068	229,954
2	Domestico	1	Domestico non residente	0,812	94,697
		2		0,812	94,697
		3		0,812	94,697
		4		0,812	94,697
		5		0,812	94,697
		>5		0,812	94,697
33	Domestico	1	Domestico residente pertinenze	0,723	0
		2		0,828	0
		3		0,909	0
		4		0,971	0
		5		1,033	0
		>5		1,068	0
34	Domestico	1	Domestico non residente pertinenze	0,812	0
		2		0,812	0
		3		0,812	0
		4		0,812	0
		5		0,812	0
		>5		0,812	0

USO NON DOMESTICO				
Categoria	Tipo	Descrizione	Quota fissa	Quota variabile
3	Non domestico	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,2	0,745
4	Non domestico	Cinematografi e teatri	1,412	0,469
5	Non domestico	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,299	0,674
6	Non domestico	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	2,891	0,974
7	Non domestico	Stabilimenti balneari	2,102	0,709
8	Non domestico	Esposizioni, autosaloni	1,674	0,567
9	Non domestico	Alberghi con ristorante	3,548	1,196
10	Non domestico	Alberghi senza ristorante	3,548	1,196
11	Non domestico	Case di cura e di riposo	4,107	1,383
12	Non domestico	Ospedali	4,237	1,426
13	Non domestico	Uffici, agenzie, studi professionali	4,994	1,683
14	Non domestico	Banche ed istituti di credito	2,004	0,674

15	Non domestico	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	4,632	1,568
16	Non domestico	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	5,913	2,002
17	Non domestico	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,725	0,921
18	Non domestico	Banchi di mercato beni durevoli	5,847	1,975
19	Non domestico	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista	4,862	1,639
20	Non domestico	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	3,384	1,151
21	Non domestico	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,104	1,045
22	Non domestico	Attività industriali con capannoni di produzione	3,022	1,018
23	Non domestico	Attività artigianali di produzione beni specifici	6,57	3,073
24	Non domestico	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,893	3,073
25	Non domestico	Mense, birrerie, amburgherie	6,57	3,073
26	Non domestico	Bar, caffè, pasticcerie	5,893	3,073
27	Non domestico	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	6,57	3,073
28	Non domestico	Plurilicenze alimentari e/o miste	6,57	3,073
29	Non domestico	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,57	3,073
30	Non domestico	Ipermercati di generi misti	9,001	3,039
31	Non domestico	Banchi di mercato generi alimentari	21,53	7,681
32	Non domestico	Discoteche, night club	6,498	2,126

3. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;
4. di dare atto che alla TARI si applicano le componenti di costo UR1, UR2 e UR3 come disposto dalle delibere ARERA n. 386/2023/R/rif e n.133/2025/R/rif;
5. di dare atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
 - UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di "bonus sociale" per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno.
6. di dare atto che le scadenze per il versamento della TARI 2026 sono le seguenti:
 - 1 RATA ENTRO IL 30/09/2026
 - 2 RATA ENTRO IL 30/11/2026
7. di dare altresì atto che il "Bonus sociale rifiuti", quantificato ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato A) alla deliberazione 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com, è stato riconosciuto in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente;

8. di dare atto che restano confermate le riduzioni/agevolazioni/esenzioni vigenti;
9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente con separata votazione con n. 7 voti favorevoli e n. 2 contrari (consiglieri Ricci e Sabatini),

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to *Biribicchi Pacifico*

Il Segretario Comunale
F.to *Dott.ssa Martina Mosca*

**Parere regolarità
contabile**
(art.49 D.Lgs 267/2000)
Favorevole

**Parere regolarità
Tecnica**
(art.49 D.Lgs 267/2000)
Favorevole

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **20/08/2026** al **04/09/2026** al n. **514** del Registro delle Pubblicazioni

Il Responsabile della pubblicazione
F.to *Dott.ssa Ines Giuliani*

- ☐ E' stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo:
☐ Ai sensi dell'Art.126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 comma1
☐ Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3 D.Lgs 267/2000)
☐ A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma1 D.Lgs 267/2000)
- ☒ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 comma 1 D.Lgs. n.267/2000);
☐ Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
☐ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000);
☐ Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento (art. 134 D.Lgs. 267/2000);
☐ Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione N. del (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to *Dott.ssa Martina Mosca*

Copia conforme all'originale per uso amm

Il Segretario
Dott.ssa Martina Mosca

Lì

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993